



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

ALLEGATO A

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN
ECONOMIA DELLE FORNITURE E DEI
SERVIZI**



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

SOMMARIO

- Art.1 - Norme di riferimento**
- Art.2- Limiti di importo e divieto di frazionamento**
- Art.3 - Tipologie di forniture**
- Art.4 - Affidamento diretto**
- Art.5 - Cottimo fiduciario**
- Art.6 - Responsabile del procedimento**
- Art.7 - Determinazione a contrarre**
- Art.8 - Selezione degli operatori economici attraverso il Mepa**
- Art.9 - Selezione degli operatori economici attraverso un indagine di mercato**
- Art.10 - Lettere di invito**
- Art.11 - Pubblicità**
- Art 12 - Procedure di scelta del contraente**
- Art 13 - Requisiti dell'operatore economico**
- Art.14 - Criteri generali in materia di garanzie**
- Art.15 - Stipulazione del contratto**
- Art.16 - Criteri generali in materia di esecuzione del contratto**
- Art 17 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto**
- Art.18 - Norme di rinvio**
- Art.19 - Entrata in vigore e pubblicazione**

Allegato 1



Art.1
(Norme di riferimento)

Il presente Regolamento, adottato ai sensi del D.P.R. 20.08.2001, n. 384, art. 12 e dell'art. 125, comma 10, D. Lgs. 163/06, e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 336 del 10 giugno 2014 concernente: Approvazione delle linee guida per l'acquisizione di servizi e forniture in economia della Regione Lazio, disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni, servizi, individuati con specifico riguardo alle esigenze dell'Istituto Jemolo ed entro i limiti riportati negli articoli seguenti.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi d'acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2
(Limiti di importo e divieto di frazionamento)

Le procedure per l'acquisizione in economia di forniture di beni, servizi, sono consentite per importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed aggiornamenti pari a € **207.000,00**. Gli importi sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali.

Le forniture di beni, servizi, non potranno essere frazionate artificialmente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del regolamento.

Art. 3
(Tipologie di forniture)

È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione, nei limiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, delle forniture di beni e servizi indicate **nell'Allegato 1**;

Il ricorso al sistema delle spese in economia nei limiti di importo di cui all'art. 2, è inoltre consentito nelle seguenti ipotesi

- a) risoluzione anche parziale di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni non previste dal contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di beni o servizi, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da motivi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose ovvero per l'igiene pubblica, ovvero per il patrimonio artistico o culturale

Possono altresì essere eseguiti in economia, nel limite di cui all'art 3, i servizi e le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione dei lavori.



Art 4

(Affidamento diretto)

La procedura di **affidamento diretto ad unico fornitore** selezionato attraverso il Mepa o attraverso la consultazione di cataloghi e repertori disponibili su Internet, è svolta da parte del responsabile del procedimento per acquisizione di beni e servizi sino ad un importo **fino a € 40.000,00** previa acquisizione del relativo preventivo.

Art. 5

(Cottimo fiduciario)

La procedura di affidamento dei servizi e dei beni **a cottimo fiduciario**, è svolta da parte del Responsabile del procedimento per un importo da **€ 40.001,00 fino a € 207.000,00** previa invito a presentare offerte ad almeno cinque operatori economici, individuati di norma attraverso il Mepa o attraverso un indagine di mercato, se sussistono in tale numero soggetti in grado di effettuare la fornitura richiesta.

Art 6

(Responsabile del Procedimento)

Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti previsti dal d.lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010; in particolare **egli provvede alle attività di istruttoria, scelta del criterio di selezione, rapporti con l'AVCP, rapporti con il Mepa, indagini di mercato, lettere di invito, attestazioni inerenti alla regolare esecuzione della prestazione, oltre a tutti gli altri adempimenti complementari previsti.**

Il responsabile del procedimento può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali e salva diversa determinazione dell'amministrazione aggiudicatrice, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione.

La funzione di responsabile del procedimento, se non delegata ad altro dipendente, è svolta dal dirigente della struttura che effettua l'acquisizione di forniture o servizi

Art.7

(Determinazione a contrarre)

L'avvio delle procedure di acquisizione di servizi e forniture in economia deve essere preceduto dalla **determinazione a contrarre** ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 163/2006 adottata con specifico atto del Dirigente competente.

La determinazione a contrarre del dirigente della struttura competente, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 163/2006, individua:

- a) **il responsabile del procedimento;**
- b) **l'oggetto della prestazione;**
- c) **la modalità di acquisizione;**
- d) **il quadro economico complessivo della spesa, l'importo a base della procedura e i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze che vanno tenuti distinti dal predetto importo base e non sono soggetti a ribasso;**
- e) **la copertura finanziaria;**
- f) **i termini del procedimento;**
- g) **i requisiti da possedere per l'ammissione alla procedura, ai sensi degli articoli**



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

38, 39, 41 e 42 del D.lgs. 163/2006;

h) i criteri di valutazione delle offerte.

La determinazione a contrarre deve contenere **l'espressa riserva e il contestuale espresso impegno dell'offerente di non pervenire alla stipula del contratto qualora sia attivata una nuova convenzione Consip.**

Alla determinazione a contrarre sono allegati:

- a) **la lettera di invito;**
- b) **il capitolato tecnico ed ogni altro elaborato descrittivo o grafico ritenuto necessario per la completa definizione delle specifiche tecniche del bene o del servizio da acquisire;**
- c) **il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);**
- d) **lo schema di contratto, che contiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra amministrazione aggiudicatrice e soggetto aggiudicatario in relazione alle caratteristiche del bene o del servizio da acquisire, con particolare riferimento a:**
 1. **termini di esecuzione, proroghe e penali;**
 2. **sospensioni o riprese dell'esecuzione;**
 3. **variazioni o aggiunte;**
 4. **oneri a carico dell'aggiudicatario;**
 5. **garanzie di esecuzione;**
 6. **subappalto;**
 7. **contabilizzazione delle prestazioni e liquidazione dei corrispettivi;**
 8. **controlli;**
 9. **adeguamento dei prezzi;**
 10. **specifiche modalità e termini del collaudo;**
 11. **modalità di soluzione delle controversie.**

La determinazione a contrarre può, in rapporto alla specifica tipologia e alla entità del servizio o della fornitura da acquisire, motivatamente disporre integrazioni o riduzioni delle prescrizioni **Per le procedure di acquisizione di importo fino a Euro 40.000,00, alla determinazione a contrarre può essere allegata solo una lettera d'invito**

Art 8

(Selezione degli operatori economici attraverso il Mepa)

Per la selezione degli operatori economici, il responsabile del procedimento è tenuto di norma a far ricorso al **mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di cui all'articolo 328 del D.P.R. 207/2010.**

Nel caso le tipologie di beni e servizi fossero presenti nel Mepa, il Responsabile del procedimento procede all'acquisizione dei beni e servizi attraverso il Mepa con le seguenti modalità:

- a) **Affidamento diretto: Ordine diretto di acquisto - (ODA) o Richiesta di Offerta (RDO) con un unico fornitore**
- b) **Cottimo fiduciario: Richiesta di Offerta - (RDO) ad almeno 5 fornitori**

Se la tipologia di bene/servizio è prevista nel Capitolato Tecnico di uno dei Bandi del Mercato Elettronico ma non ci sono a catalogo offerte relative da parte dei fornitori si può procedere effettuando attraverso il Mepa una **Richiesta di Offerta** per il bene/ servizio di interesse ai fornitori abilitati allo specifico Bando. **Qualora i fornitori invitati non presentino offerta, si potrà espletare un'autonoma procedura di gara.**



Se la tipologia di bene/servizio non è prevista in nessuno dei Bandi del Mercato Elettronico: il bene / servizio di interesse non è negoziabile in alcun modo sul MePA. **l'acquisto quindi non può essere fatto tramite il MePA e si potrà espletare un'autonoma procedura di gara.**

I beni e servizi acquistabili attraverso il Portale sono il risultato di una procedura di gara, e quanto disponibile a catalogo costituisce una libera offerta pubblica di vendita del fornitore e pertanto nel caso non risponda alle specifiche esigenze dell'Istituto., può essere negoziata sia nei parametri economici sia nei parametri tecnici direttamente con il/i fornitore/i offerente/i.

Se un bene/servizio presente sul catalogo MePA è reperibile sul libero mercato a condizioni migliorative, **è possibile negoziare le condizioni tecnico/economiche, effettuando una RDO al/ai fornitori abilitati sul MePA.**

Qualora il fornitore identificato sul libero mercato non sia ancora abilitato al MePA, gli si può chiedere di abilitarsi al Mepa.

Qualora la fornitura o il servizio non risulti offerto dal MEPA, ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità dell'Istituto, e qualora non sia possibile il ricorso a convenzioni-quadro CONSIP, **di ciò viene data compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrarre e si avvia un'autonoma procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro fermo restando l'obbligo di utilizzare i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni CONSIP come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.**

Gli operatori economici, selezionati nel Mepa, sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante la lettera di invito.

Art.9

(Selezione degli operatori economici attraverso un indagine di mercato)

Nella procedura di cottimo fiduciario, nel caso la tipologia del bene o servizio non sia disponibile sul Mepa, il Responsabile del procedimento provvede alla selezione degli operatori economici da invitare attraverso un indagine di mercato.

L'indagine di mercato è svolta, di norma, previo avviso pubblicato nel sito Internet dell'Istituto per un periodo non inferiore a dieci giorni.

L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dagli operatori economici per potere essere invitati a presentare offerta, con riferimento alla specificità del bene o del servizio da acquisire.

L'avviso deve altresì contenere una succinta descrizione degli elementi essenziali della procedura, accompagnata dall'invito a prendere contatti con l'amministrazione aggiudicatrice e dall'indicazione che ulteriori informazioni possono essere fornite su richiesta.

L'avviso deve, infine, contenere i criteri preferenziali che saranno applicati nel caso concreto.

La determinazione a contrarre in rapporto alla specifica tipologia e alla entità del bene o del servizio da acquisire, può motivatamente disporre integrazioni o riduzioni delle prescrizioni.

L'acquisizione di servizi e forniture avviene selezionando dall'elenco formato a seguito di indagine di mercato, cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito a presentare offerta tra quelli in possesso dei requisiti specifici.

La selezione degli operatori economici avviene sulla base di uno o più criteri preferenziali quali:

- a. il sorteggio;
- b. le esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico da invitare, con particolare riferimento all'assenza di



contenziosi;

- c. l'idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione della prestazione;
- d. il possesso di asseverazione circa l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza ai sensi degli articoli 30 e 51, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- f. l'assenza di indicazioni di ricorso al sub appalto ai sensi dell'articolo 118, comma 2, numero 1), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- g. l'accreditamento ad un mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R. 207/2010.

Fermo restando il fine di perseguire esigenze sociali, possono essere individuati ulteriori criteri di preferenza che non hanno uno specifico collegamento con l'oggetto o con l'esecuzione dell'appalto, quali:

- a) l'utilizzo di fonti di energia alternativa e di tecniche di ecosostenibilità nell'ambito della propria organizzazione di impresa;
- b) la politica occupazionale finalizzata all'uguaglianza di genere sul posto di lavoro o alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento (disoccupati di lunga durata, giovani, disabili);
- c) la fornitura di servizi di assistenza sociale a favore dei dipendenti;
- d) la partecipazione a progetti sociali.

Gli operatori economici, selezionati tra quelli individuati dall'indagine di mercato, sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante la lettera di invito

Art. 10 **(Lettere di invito)**

Le lettere di invito individuano:

- a) il codice identificativo della prestazione (CIG semplificato), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della Stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 il codice unico di progetto (CUP). Fatte salve le sole clausole di esclusione previste dalla Legge n. 136/2010;**
- b) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto;**
- c) le garanzie richieste al contraente;**
- d) il termine di presentazione delle offerte;**
- e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;**
- f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;**
- g) il criterio di aggiudicazione prescelto;**
- h) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;**
- i) l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;**
- j) la misura delle penali;**
- k) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta:**
 - 1. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni previste nell'invito;**
 - 2. di aver esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente,**



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

- tutti gli atti e gli elaborati posti a base della procedura;**
- 3. di essersi recato sul luogo di esecuzione della prestazione;**
 - 4. di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della prestazione;**
 - 5. di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli atti e gli elaborati visionati adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;**
 - 6. di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia delle prestazioni stesse;**
- l) l'indicazione dei termini di pagamento, secondo le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge;**
 - m) requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;**
 - n) l'indicazione della data, ora e sede in cui si darà luogo all'apertura pubblica delle buste pervenute.**

Art.11 (Pubblicità)

Le procedure di acquisto in economia di servizi e forniture di cui al punto 1 non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall' articolo 124 del d.lgs. 163/2006.

Il Responsabile del procedimento assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

L'acquisizione di forniture e servizi deve avvenire assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione.

L'esito degli affidamenti in economia di importo pari o superiore a Euro 1.000,00 è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione secondo le modalità previste dall'art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 come convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134

Art.12 (Procedure di scelta del contraente)

Gli affidamenti in economia sono disposti mediante il ricorso ad uno dei seguenti criteri:

- a) **prezzo più basso**: qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella lettera di invito;
- b) **offerta economicamente più vantaggiosa**: valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica etc.

Ai fini del rispetto del principio di rotazione indicato, l'operatore economico risultato



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

aggiudicatario di procedure per un importo complessivo pari a Euro 100.000,00 non può essere invitato ad ulteriori procedure se non sono trascorsi diciotto mesi dall'ultimo affidamento, fatti salvi i casi di comprovata necessità.

A tali fini ogni operatore invitato deve produrre apposita dichiarazione ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso in cui si proceda alla stipulazione del contratto oltre il termine di sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione disposta è divenuta efficace, occorre verificare l'eventuale attivazione di una nuova convenzione Consip.

A tal fine la determinazione a contrarre, e la determinazione di aggiudicazione definitiva, devono contenere l'espressa riserva e il contestuale espresso impegno dell'offerente di non pervenire alla stipula del contratto qualora sia attivata una nuova convenzione Consip nel senso innanzi disciplinato.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida regolarmente pervenuta.

Art. 13

(Requisiti dell'operatore economico)

Gli operatori economici a cui vengono affidate le acquisizioni in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 38 del D.lgs. 163/2006.

Con riferimento agli articoli 41 e 42 del D.lgs.163/2006 vengono predeterminati i requisiti tecnici ed economici solo per acquisizioni in economia di servizi e forniture pari o superiori ad Euro 40.000,00.

Il requisito economico di fatturato complessivo non può essere superiore ad una volta e mezzo l'importo stimato d'affidamento; mentre il requisito economico di fatturato specifico non può essere superiore alla metà dell'importo stimato d'affidamento.

Il controllo sul possesso dei requisiti di cui all'art. 48 comma 1 del d.lgs. 163/2006, dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di acquisizione, viene effettuato a conclusione della procedura stessa.

Art. 14

(Criteri generali in materia di garanzie)

In ottemperanza al principio di proporzionalità:

- a) la cauzione provvisoria non è richiesta per le acquisizioni in economia che avvengono con affidamento diretto;
- b) la cauzione definitiva non è richiesta per gli affidamenti in economia in cui si preveda che il pagamento del corrispettivo avvenga in un'unica soluzione a prestazioni eseguite e dichiarate regolari.

La cauzione provvisoria è fissata nella misura del 2% dell'importo su cui si acquisisce l'offerta, mentre la cauzione definitiva è prevista nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale. La misura può essere ridotta nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 75, comma 7 del D.lgs. 163/2006.

La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva vengono costituite nella forma di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, o altra garanzia idonea, e devono prevedere espressamente:



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

- a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile;
- c) operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dall'amministrazione.

La mancata costituzione della cauzione definitiva, ove richiesta, determina la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva, ove richiesta, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione inerente la regolare esecuzione della prestazione.

Art 15 (Stipulazione del contratto)

Ogni procedimento di acquisizione comporta la stipulazione di un contratto.

La determinazione a contrarre dispone in rapporto alla specifica tipologia e alla entità dei servizi e delle forniture da acquisire, la tipologia contrattuale da adottare, ferma restando la forma scritta, ed in conformità al presente punto.

Le acquisizioni di importo non superiore ad Euro 40.000,00 possono essere disposte mediante contratto concluso per mezzo di apposito scambio di lettere, secondo l'uso del commercio; i contratti per le acquisizioni di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00, ed inferiori alla soglia di cui all'art ... del presente Regolamento, sono stipulati con la forma del contratto per scrittura privata. I contenuti del contratto sono i medesimi previsti dalla lettera di invito

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa in tutti i casi previsti dalla legge, ovvero in forma elettronica nel caso di ricorso al mercato elettronico.

L'affidatario deve disporre almeno di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del responsabile del procedimento o suo incaricato.

Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione sono a carico dell'affidatario della prestazione.

La stazione appaltante, prima dell'esecuzione della prestazione, deve altresì richiedere all'operatore economico affidatario quanto segue:

- a) idonea garanzia definitiva nei casi previsti dall'art 14 del presente regolamento;
- b) indicazione, ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle transazioni finanziarie, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al rispetto dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.lgs.163/2006 e al possesso dei requisiti tecnico-professionale ed economico – finanziaria di cui al punto 9 delle presenti linee guida.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 163/2006, in nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o all'avvio in via d'urgenza dell'esecuzione delle prestazioni aggiudicate, se il responsabile del procedimento e l'aggiudicatario non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, della presenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni stesse.



Art 16

(Criteri generali in materia di esecuzione del contratto)

Le prestazioni del contratto in economia devono essere eseguite direttamente dall'affidatario, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie o delle forniture di materiale necessario all'esecuzione della prestazione.

Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera di invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento, autorizzabile nel rispetto delle norme che disciplinano la materia del subappalto, con le eccezioni da esse previste.

In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione o di inadempimento contrattuale imputabile all'affidatario della prestazione in economia, il responsabile del procedimento applica le penali previste, previa contestazione scritta degli addebiti mossi al contraente affidatario.

Qualora la controparte non adempia in modo ritenuto grave o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto, il responsabile del procedimento, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ai sensi dell'art. 1454 del D.lgs.163/2006 civile, **avvia il procedimento di risoluzione contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.**

Art 17

(Modifiche in corso di esecuzione del contratto)

L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere la variazione dei contratti stipulati nei casi e nei modi previsti dal contratto medesimo.

Nei casi previsti dal contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione solo fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

In caso di successive variazioni, gli incrementi o le diminuzioni si cumulano e, ai fini della valutazione del predetto limite del quinto, si rapportano all'importo originario del contratto stipulato.

Non sono comunque ammesse le variazioni che elevano l'importo contrattuale in misura superiore alle soglie massime di applicabilità delle presenti linee guida.

Art. 18

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari.

Art. 29

(Entrata in vigore e pubblicazione)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Jemolo e sarà successivamente pubblicato sul sito dell'Istituto.



BENI E SERVIZI ACQUISTABILI IN ECONOMIA

- a) riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche in formato digitale, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, rilegatura di libri e pubblicazioni;
- b) cassette di pronto soccorso, vestiario antinfortunistico o altro materiale occorrente per la sicurezza aziendale;
- c) tappezzerie, indumenti da lavoro e accessori, nonché prodotti necessari alla loro riparazione;
- d) mobili e altre attrezzature d'ufficio, arredi, complementi di arredamento e di segnaletica, prodotti necessari alla loro riparazione;
- e) fotocopiatrici, macchine multifunzioni, apparecchi da registrazione acustica, amplificazione visiva e relativo materiale da ricambio e consumo, attrezzature similari e relative manutenzioni;
- f) personal computer, stampanti, palmari, proiettori, macchine fotografiche e attrezzature similari, nonché materiale informatico di vario genere, compresi noleggio e manutenzione;
- g) veicoli e mezzi d'opera, nonché materiale di ricambio e accessori per le riparazioni e le manutenzioni degli stessi, carburanti, lubrificanti e altro materiale di consumo energetico;
- h) attrezzi, ricambi, strumenti di lavoro, segnaletica, materiale vegetale di arredo;
- i) coppe, medaglie, diplomi, targhe ricordo, bandiere, corone d'alloro, omaggi floreali, gadget, oggetti per premi, derrate alimentari per buffet ed altri beni similari, in occasione di solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie e di rappresentanza, cerimonie, convegni e mostre;
- j) forniture ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
- k) forniture necessarie per il normale funzionamento dei soggetti di cui al punto 2 e loro manutenzione, di importo inferiore a 10.000,00 euro.
- l) organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, iniziative educative, nell'interesse dell'Ente, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
- m) spese di rappresentanza in occasione di solennità, feste nazionali, convegni, mostre, manifestazioni e ricorrenze varie;
- n) servizi postali;
- o) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- p) servizi di comunicazione e informazione televisiva, audiovisiva e radiofonica;
- q) servizi di traduzione e interpretariato, trascrizione, sbobinatura ed eccezionalmente lavori di copia, rilegatura di libri e pubblicazioni di vario genere, riproduzioni e di copisteria; spese per la stampa e la diffusione di documenti, periodici d'informazione, stampati speciali, ivi comprese le spese per la distribuzione e l'affissione di materiali, la produzione di materiale promozionale e pubblicitario, nonché servizi di stampa, tipografia, litografia anche realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, grafica, grafica multimediale;
- r) servizi appartenenti alla categoria 7 e alla categoria 12, di cui all'allegato II A del d.lgs. 163/2006;
- s) servizi finanziari, di brokeraggio e assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa, studi e ricerche, statistica;
- t) accertamenti sanitari presso strutture pubbliche o convenzionate;



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

- u) servizi di agenzia connessi a viaggi e trasferte per amministratori e personale;
- v) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da microfilmatura, strumentazione tecnica e di apparecchi fotoriproduttori;
- w) abbonamenti a banche dati;
- x) spedizioni e trasporti di cose, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, traslochi e trasferimenti uffici;
- y) riparazione di tappezzerie, di indumenti da lavoro e accessori; riparazione ed assistenza di apparecchi da registrazione acustica, di amplificazione visiva, di strumentazione tecnica e specialistica, di telefonia fissa e mobile e del relativo materiale accessorio;
- z) riparazione di mobili e di altre attrezzature d'ufficio, arredi, complementi di arredamento e di segnaletica;
- aa) riparazioni presso terzi o noleggio di autovetture, autocarri, macchine operatrici, macchine utensili, motoveicoli, natanti, e relativi impianti;
- bb) pulizia, disinquinamento, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali, arredo bagni e servizi analoghi;
- cc) sistemazione del verde pubblico di competenza regionale, quali servizi di sfalcio, potatura e raccolta di materiale verde;
- dd) spese per servizi telefonici e telegrafici;
- ee) contratti di allacciamento utenze, rinnovi contrattuali, forniture temporanee a carattere straordinario;
- ff) installazione, spostamento e chiusura contatori;
- gg) servizi per la gestione degli archivi storici e di deposito;
- hh) verifiche periodiche impianti elettrici, telefonici, antincendio, ascensori e similari, esclusa la realizzazione di lavori pubblici;
- ii) servizi culturali;
- jj) servizi necessari a garantire il normale funzionamento dell'Istituto;